Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 22 dicembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato • Libreria dello Stato • Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni • via XX Settembre • Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967.
Variazioni alla composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica. Pag. 7046

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.
Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi Pag. 7047

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.
Composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti Pag. 7047

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cosenza Pag. 7048

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.
Sostituzione di un componente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli Pag. 7049

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.
Autorizzazione al comune di Pompei a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura Pag. 7049

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana. Pag. 7050

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana. Pag. 7050

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.
Nomina di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana Pag. 7050

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.
Iscrizione d'ufficio di varietà di mais nel « registro nazionale delle varietà » previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963 . . . . . Pag. 7051

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.
Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Padova per l'anno 1968 . . Pag. 7052

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968 . Pag. 7052

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cantina sociale Asti Valle Tanaro », con sede in Asti, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 7052

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 7053

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Esito di ricorso . . . . Pag. 7053

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 7053

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 7053

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 7053

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento. Pag. 7053

Approvazione del piano di zona del comune di Pontedera. Pag. 7053

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 7053

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 7054

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 7054

Esito di ricorso . . . Pag. 7055

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Gorizia . . Pag. 7055

Esito di ricorsi . Pag. 7055

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo), all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma Pag. 7055

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta) . Pag. 7055

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . Pag. 7055

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati: Ritiro dei progetti da parte dei partecipanti al concorso pubblico per la costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante lo edificio Pag. 7056

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica. Pag. 7056

Ministero della difesa:

Concorso per esami a un posto di assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina . Pag. 7057

Concorso per esami a due posti di assistente di fisica generale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale. Pag. 7061

Concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici Pag. 7065

Prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al primo corso di topografia e cartografia . Pag. 7067

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva. Pag. 7067

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 7068

Ufficio veterinario provinciale di Benevento: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento. Pag. 7068

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967.

Variazioni alla composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Ritenuto che in tale decreto il nome del presidente della commissione dott. Polistina, è stato erroneamente indicato in Fernando anzichè Ferdinando;

Ritenuto che in data 3 ottobre 1967, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, destinato ad altro incarico, è stato preposto alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti il dott. Giuseppe Caccia;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 129, lettera *b*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, la necessità di chiamare a far parte della commissione centrale di vigilanza il predetto dott. Giuseppe Caccia nella sua citata qualità di direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto altresì che l'avv. Antonio Landolfi, per impegni del suo ufficio, ha rassegnato le dimissioni da membro esperto della commissione e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione chiamando a far parte della commissione stessa, come esperto, il consigliere della Corte dei conti dott. Umberto De Leoni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il nominativo del presidente della commissione centrale di vigilanza, di cui al decreto presidenziale 14 agosto 1967 è precisato in dott. Ferdinando Polistina.

Art. 2.

In sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, il dottor Giuseppe Caccia, direttore generale della Cassa depositi e prestiti è chiamato a far parte, a decorrere dal 3 ottobre 1967, della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970.

Art. 3.

In sostituzione dell'avv. Antonio Landolfi, dimissionario, è chiamato a far parte della predetta commissione, con decorrenza dalla data del presente decreto, il consigliere della Corte dei conti dott. Umberto De Leoni, in qualità di esperto.

Art. 4.

Fermo restando quanto altro disposto col citato decreto 14 agosto 1967, il dott. Giuseppe Caccia ed il

dott. Umberto De Leoni sono assegnati sia alla prima che alla seconda sezione della commissione predetta e lo stesso dott. Giuseppe Caccia è altresì componente, quale membro effettivo, della commissione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1967
Registro n. 25, foglio n. 388

(13062)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici, la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104 alla Corte dei conti, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1960, n. 125; 21 giugno 1960, n. 9744; 26 luglio 1960, n. 11031; 29 marzo 1962, n. 5161; 26 marzo 1965, n. 7002; 6 maggio 1966, n. 4899; 28 novembre 1966, n. 15634 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 105; il 5 agosto 1960, registro n. 43, foglio n. 73; il 3 settembre 1960, registro n. 47, foglio n. 316; l'8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 104; il 24 aprile 1965, registro n. 17, foglio n. 389; il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 180 ed il 13 dicembre 1966, registro n. 25, foglio n. 119, con i quali è stata aggiornata la composizione della commissione di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1966, numero 19764, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1966, registro n. 25, foglio n. 117, con il quale è stato chiamato a far parte della già citata commissione il dott. ing. Angelo Velli, all'epoca ingegnere capo reggente l'Ufficio tecnico erariale di L'Aquila;

Considerato che il predetto ingegnere Angelo Velli è stato recentemente trasferito a Roma per cui occorre procedere alla sua sostituzione in seno alla commissione di che trattasi;

Vista la nota 6 aprile 1967, n. 218, del presidente della commissione in parola;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Francesco Cardarelli ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di L'Aquila è nominato membro della commissione di cui alle premesse istituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila in sostituzione del dott. ing. Angelo Velli, recentemente trasferito a Roma.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Francesco Cardarelli un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967
Registro n. 18, foglio n. 326

(12740)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.

Composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247, relativo alla composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernente il cambio della denominazione di due servizi del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1965, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 2, con il quale è stata aggiornata la composizione del comitato preaccennato;

Viste le proposte di sostituzione di membri effettivi o supplenti pervenute dagli uffici interessati;

Considerata la necessità di provvedere ad apportare le opportune variazioni alla composizione del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti, in base alle designazioni e proposte di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti, previsto dall'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni: è costituito come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni del Ministero commercio estero, membro effettivo e De Angelis dottor Fernando, ispettore generale, membro supplente;

Fracassi dott. Armando, reggente la direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero commercio estero, membro effettivo, Marasco dott. Enrico, ispettore generale e Bagnardi dott. Vincenzo, direttore di divisione, membri supplenti;

Tomasone dott. Guido, direttore generale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, membro effettivo, Zappavigna dott. Armando, ispettore generale e Ferrante dott. Vincenzino, direttore di divisione, membri supplenti;

Dato dott. Bernardo, direttore generale della alimentazione e, ad interim, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero agricoltura e foreste, membro effettivo e, quali membri supplenti, Tarquini dott. Francesco, direttore di divisione della direzione generale della alimentazione, Morando dott. Gerolamo, direttore di divisione e Dolfin dott. Enrico, consigliere di 1ª classe, della direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

Lintas prof. dott. Luigi, direttore generale della produzione agricola del Ministero agricoltura e foreste, membro effettivo e Mantino dott. Giuseppe, ispettore generale, membro supplente;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale del Ministero industria, commercio e artigianato, membro effettivo e Leuzzi dott. Giuseppe, direttore di sezione, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero industria, commercio e artigianato, membro effettivo e Pupillo dott. Giuseppe, direttore di sezione, membro supplente;

Francisci di Baschi dott. Marco, consigliere d'ambasciata, del Ministero degli affari esteri, membro effettivo e Liguori prof. Renato, membro supplente;

Teta dott. Rocco, ispettore generale, dell'Istituto nazionale commercio estero, membro effettivo e Viti dott. Antonio, direttore di divisione, membro supplente;

Cavazzutti dott. Beniamino, membro effettivo, e Brambati Piermaria, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria agricola;

Cioli dott. Lionello, membro effettivo e Quarta dottor Giuseppe, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria industriale;

Elia cav. del lavoro Luigi, membro effettivo, e Nicolai dott. Mario, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria commercio e turismo;

Pacetti col. cav. Diego, membro effettivo, e Sergi Sergio, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria dei lavoratori.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma quarto, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, le funzioni di segretario del comitato di cui al precedente art. 1, saranno esercitate dal dott. Giuseppe Luppino, direttore di sezione presso la direzione generale delle importazioni ed esportazioni e, in caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Domenico Enea, direttore di sezione, e dal dott. Raul Stabili, consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese faranno carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1967
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 161

(13006)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con il decreto ministeriale 16 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 1960, è stata inclusa nella rete delle strade statali la strada n. 282 « delle Fossiate » della lunghezza di km. 7+600;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strade statali la strada provinciale: innesto strada statale n. 282 in località Santa Barbara-Bocchigliero-innesto strada statale n. 108-*ter* presso l'abitato di Campana della lunghezza di km. 39+700, che della strada n. 282 « delle Fossiate » può considerarsi il prolungamento;

Sentiti a norma dell'art. 3 della suddetta legge n. 126 il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si sono pronunciati rispettivamente con voti 25 luglio 1967, n. 1126 e 3 maggio 1967, n. 383;

Vista la nota 14 luglio 1967, n. 2069, con la quale è stato richiesto il parere dell'amministrazione provinciale di Cosenza, che non si è pronunciata entro il termine di un mese fissato dallo stesso art. 3;

Ritenuto che la strada provinciale in parola può essere classificata tra le statali ed inclusa nell'itinerario della strada statale n. 282 « delle Fossiate »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada: innesto strada statale n. 282 « delle Fossiate » in località Santa Barbara-Bocchigliero-innesto strada statale n. 108-*ter* « Silana di Cariati » presso l'abitato di Campana è classificata statale ed entra a far parte dell'itinerario della strada n. 282 « delle Fossiate ».

L'itinerario e l'estesa della strada statale n. 282 « delle Fossiate » divengono: innesto strada statale n. 177 « Silana di Rossano » presso il lago di Cecita-bivio Vivaio Sbanditi-Fossiate-Bocchigliero-innesto strada statale n. 108-*ter* « Silana di Cariati » presso l'abitato di Campana, della lunghezza di km. 47+300.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1967
Registro n. 26 *Lavori pubblici, foglio n.* 151

(13008)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 10 agosto 1966, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Armando Silva, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente in seno al comitato predetto, in quanto destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Beniamino Miozzi, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente in seno al comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dott. Armando Silva destinato ad altro incarico.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1967
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 205

(13091)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Autorizzazione al comune di Pompei a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda in data 20 dicembre 1966, con la quale il comune di Pompei (Napoli) ha chiesto, in applicazione dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, la concessione del contributo straordinario dello Stato nell'ammortamento del mutuo quinquennale di lire 35.000.000, da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da destinare a sede di pretura;

Vista la deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1965, n. 95, debitamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli il 25 maggio 1965, di assunzione del mutuo di cui sopra per l'esecuzione dell'opera progettata;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Sentito il parere della Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1962, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Pompei un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Nicola Montemurro, il comune di Pompei è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pompei un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura arrotondata di L. 6.967.000 annue (pari, in cifra tonda, all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre, ai sensi del precedente art. 1), per la durata di anni cinque con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la

durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pompei, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 338

(13043)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965 relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1396 del 20 novembre 1967, con la quale il Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che a seguito delle dimissioni del dott. Filippo Martinelli è stato eletto sindaco del comune di Carrara il rag. Sauro Dalle Mura;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il rag. Sauro Dalle Mura, in sostituzione del dott. Filippo Martinelli;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Sauro Dalle Mura è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Carrara del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del dott. Filippo Martinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(12998)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1966, relativo alla sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1397 del 20 novembre 1967 del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, con la quale si comunica che il dott. Renzo Vecoli è stato eletto sindaco del comune di Viareggio, in sostituzione del prof. Antonio Catelli;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il dott. Renzo Vecoli, in sostituzione del prof. Antonio Catelli;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Renzo Vecoli è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Viareggio, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del prof. Antonio Catelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13004)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.
Nomina di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ciascuna regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato regionale per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica all'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Ritenuto che l'avv. Lelio Lagorio ha i requisiti necessari per essere nominato esperto del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, del quale è già membro con funzioni di presidente;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Lelio Lagorio, in atto presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, è nominato esperto del comitato medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13000)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Iscrizione d'ufficio di varietà di mais nel « registro nazionale delle varietà » previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione, a domanda dei costitutori o d'ufficio, di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche e quelle di stabilità e di omogeneità delle varietà di sementi cerealicole, foraggere, orticole, di barbabietole da zucchero e di patate ai fini della identificazione delle varietà stesse;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1965, col quale viene stabilito che la commissione, nominata ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 ottobre 1963, allorchè gli accertamenti sulle caratteristiche morfologiche e sul possesso dei requisiti di stabilità e di omogeneità della varietà risultino già acquisiti da parte di stazioni o laboratori sperimentali o istituti universitari, può, senz'altro, proporre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nei registri delle varietà, istituiti presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli », in Roma, con decreto ministeriale 28 ottobre 1963;

Vista la lettera n. 596/S in data 9 novembre 1967, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 dicembre 1966, ha deliberato di proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 28 maggio 1965, la iscrizione d'ufficio nel « registro delle varietà di mais », istituito presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma, di sedici varietà di mais per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche morfologiche e sul possesso dei requisiti di stabilità e di omogeneità risultano già acquisiti da parte di stazioni sperimentali o istituti universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 dicembre 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte d'ufficio, nel « registro nazionale delle varietà di mais », istituito presso l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli », in Roma, le seguenti varietà di mais, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 dicembre 1966, sono depositate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1963, presso l'istituto stesso:

1) Ibrido doppio: « Insubria 260 »
Incrocio: (W 79 A × W 75) × (Lo 382 × Lo 380)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

2) Ibrido doppio: « Insubria 295 »
Incrocio: (W 79 A × W 75) × (Lo 11 × Lo 33)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

3) Ibrido doppio « Insubria 295/A)
Incrocio: (W 37 A × W 153 R) × (Lo 33 × Lo 11)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

4) Ibrido doppio « Insubria 300 »
Incrocio: (A 239 × A 251) × (Lo 33 × Lo 11)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

5) Ibrido doppio « Insubria 305 »
Incrocio: (W M 13 R × W 64 A) × (Lo 33 × Lo 11)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

6) Ibrido doppio « Insubria 511 »
Incrocio: (A 264 × A 265) × (Lo 3 × Lo 32)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

7) Ibrido doppio: « Insubria 521 »
Incrocio: (W F 9 × 38-11) × (Lo 3 × Lo 32)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

8) Ibrido doppio: « Insubria 620 »
Incrocio: (W F 9 × 38-11) × (Lo 12 × Lo 22)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

9) Ibrido doppio « Insubria 651 »
Incrocio: (Lo 157 × 38-11) × (Lo 3 × Lo 32)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

10) Ibrido doppio « Insubria 640 »
Incrocio: (Oh 07 × W F 9) × (Lo 289 × C 103)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

11) Ibrido doppio: « Insubria 2201 »
Incrocio: (Lo 58 × Lo 38) × (Lo 32 × Lo 3)
Responsabile della conservazione in purezza: Stazione sperimentale di maiscoltura - Bergamo;

12) Ibrido doppio: « Felsinea 275 »
Incrocio: (W 79 A × W 75) × (Nu 75 × Nu 79)
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università di Bologna.

13) Ibrido doppio: « Etruria 280 »
Incrocio: (W 79 A × W 75) × (131 B × 65 B)
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Perugia;

14) Ibrido doppio: « I A B 300 »
Incrocio: (W 79 A × W 75) × (3 L × 1 A)
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università di Bologna.

15) Ibrido doppio: « Italo 225 »
Incrocio: (120 × 125) × (68 × 83)
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria « Nazareno Strampelli » - Lonigo.

16) Ibrido doppio: « Italo 270 »
Incrocio: (I. 153 × 58) × (68 × 83)
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria « Nazareno Strampelli » - Lonigo.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(13042)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1060;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, pervenuta con foglio n. 27279 del 23 novembre 1967;

Decreta:

La deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1968 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Agugiaro dott. Riccardo, Bassi cav. Antonio, Magni dott. Gianni, Poli dott. Aldo e Scarselli dott. Luigi.

Membri supplenti:

Conforti cav. Pietro e Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

(13044) p. *Il Ministro:* PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1967

(13050) p. *Il Ministro:* PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cantina sociale Asti Valle Tanaro », con sede in Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1966, con il quale, in base all'art. 2543 del codice civile, venne disposta la revoca del consiglio di amministrazione e dei sindaci della società cooperativa agricola « Cantina sociale Valle Tanaro », con sede in Asti (frazione Carretti), costituita in data 7 aprile 1958, per atto notaio Achille Serra, e venne nominato un commissario governativo nella persona del dott. Giacinto Tacchino;

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1966, con il quale i poteri conferiti al dott. Giacinto Tacchino vennero prorogati fino al 15 maggio 1967;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, con il quale i poteri conferiti al suddetto dott. Giacinto Tacchino sono stati prorogati fino al 15 settembre 1967;

Vista la relazione con la quale il commissario governativo nel far presente la impossibilità di normalizzare la situazione amministrativa della cooperativa, le cui attività non sono sufficienti al pagamento dei debiti, ha chiesto che l'ente venga posto in liquidazione coatta amministrativa, così come deliberato dalla assemblea dei soci nella riunione del 16 luglio 1967;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa in argomento;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Cantina sociale Asti Valle Tanaro », con sede in Asti (frazione Carretti), costituita in data 7 aprile 1958, per atto notaio Achille Serra, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. dott. Carlo Carboni è nominato commissario liquidatore dell'ente in parola con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1967

(13063) *Il Ministro:* BOSCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1967:

Adinolfi Pasquale, notaio residente nel comune di Pompei, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Cascini Manlio, notaio residente nel comune di Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

De Feo Costantino, notaio residente nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Sanseverino Lucio, notaio residente nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Monaco Lorenzo, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Rungi Carmela, notaio residente nel comune di Roccaraınola, distretto notarile di Napoli è trasferito nel comune di Napoli;

Barone Giovanni, notaio residente nel comune di Capurso, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli;

Padula Giacomo, notaio residente nel comune di Quarto di Marano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Pozzuoli, stesso distretto;

Festa Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli;

Di Pietro Maria Maddalena, notaio residente nel comune di Forino, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli;

Davia Pierina, notaio residente nel comune di San Salvatore Telesino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli;

Di Zenzo Olga, notaio residente nel comune di Lapio, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli;

Sica Salvatore, notaio residente nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Campanile Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Amalfi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli;

Trinchillo Claudio, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli;

Chiari Leopoldo, notaio residente nel comune di Bisaccia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli.

(13065)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 632, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1967 registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 47, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° dicembre 1964 dal sig. Rasini Cesare di Castelcampo, nonchè dal presidente degli Aero Clubs di Alessandria, di Casale e di Cuneo, per l'annullamento del decreto 4 giugno 1964 dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, e per il turismo e lo spettacolo, concernente lo scioglimento degli organi dell'Aero Club d'Italia e la nomina del commissario straordinario dott. Franco Palma.

E' stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso per intervento proposto dall'Aero Club di Venezia.

(13071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1967 il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(13088)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1967 il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13089)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1967 il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.768.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13090)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10538 in data 9 dicembre 1967, è stata prorogata fino al 31 gennaio 1968, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 1° dicembre 1967-31 gennaio 1968.

(13069)

Approvazione del piano di zona del comune di Pontedera

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, n. 1366/1370, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pontedera.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13014)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-187 del 30 novembre 1967 relativa alla circolare: « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

(12949)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 115, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Verona avverso il decreto ministeriale 7 marzo 1966, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del centro storico della città di Verona.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 289, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal signor Antonio Abate avverso il provvedimento di licenziamento dal posto di magazziniere non di ruolo presso l'Istituto tecnico industriale « Giovanni XXIII » di Roma, disposto nei suoi confronti, dal commissario governativo dell'istituto stesso in data 21 settembre 1965.

(12704)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91, foglio n. 372, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Russo Vincenzo, ordinario di educazione fisica, avverso il provvedimento n. 510 del 14 marzo 1966, con cui il Ministero della pubblica istruzione respingeva il ricorso gerarchico avanzato dallo stesso insegnante contro i provvedimenti del provveditore agli studi di Chieti in data 19 novembre 1965, n. 9876, 18 ottobre 1965, n. 9141 e 1° ottobre 1965, n. 9109-c.

(12964)

Con decreto del Capo dello Stato in data 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1967, registro n. 89, foglio n. 367, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti in data 1° ottobre 1964 e 18 gennaio 1965 dalla dott.ssa Rosa Sinnone nata Vasile, segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, avverso il suo mancato inquadramento, ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 1ª categoria di impiego statale non di ruolo e nel corrispondente ruolo aggiunto del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

(12961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 21 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,37	624,35	624,42	624,40	624,375	—	624,40	624,40	624,36	624,38
$ Can.	577,74	577,75	578 —	578.40	577,50	—	578,25	577,40	577,80	577,80
Fr Sv.	144,45	144,45	144.48	144,47	144,37	—	144,44	144,47	144,38	144,37
Kr. D.	83.75	83,77	83,80	83,775	83,70	—	83,79	83,775	83,77	83,775
Kr. N.	87,44	87,43	87,41	87,41	87,30	—	87,46	87,41	87,43	87,43
Kr. Sv.	120,86	120,95	120.90	120.95	120,80	—	120,95	120,95	120,94	120,94
Fol.	173,63	173,67	173,69	173,675	173,50	—	173,705	173,675	173,68	173,65
Fr. B.	12,57	12,57	12,5750	12,5710	12,57	—	12,573	12,5710	12,57	12,57625
Franco francese	127,33	127,34	127,35	127,365	127,30	—	127,365	127,365	127,39	127,33
Lst.	1501,52	1501,15	1500,80	1501,50	1500,75	—	1501,75	1501,50	1501,80	1501,32
Dm. occ.	156,53	156,70	156,75	156,75	156,70	—	156,76	156,75	156,55	156,69
Scell. Austr.	24.18	24,18	24,19	24,1835	24,15	—	24,1845	24,1835	24,18	24,185
Escudo Port.	21,87	21,85	22 —	21,93	21,30	—	21,92	21,93	21,93	21.93
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,974	8,95	—	8,974	8,974	8,97	8,975

Media dei titoli del 21 dicembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,40
1 Dollaro canadese	578,325
1 Franco svizzero	144,455
1 Corona danese	83.782
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	120,95
1 Fiorino olandese	173,69
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,365
1 Lira sterlina	1501,625
1 Marco germanico	156,755
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21.925
1 Peseta Sp.	8,974

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1967, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 8, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti in data 23 dicembre 1963 e 20 aprile 1965 dal sig. Notarstefano Ercole, residente a Trento, via Vittorio Veneto, n. 36, intesi a sollecitare l'adozione di provvedimento amministrativo in ordine alla sua richiesta di trattamento pensionistico di guerra, peraltro successivamente negatogli con il decreto ministeriale n. 2134727 del 23 settembre 1965.

(12988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Gorizia

Con decreto ministeriale addì 15 novembre 1967 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Gorizia viene prorogata fino al 31 maggio 1968 ed il dott. Francesco Polacco è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo di sottoporre alla preventiva cognizione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione.

(12986)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1967, registro n. 17, foglio n. 277, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dai signori: Idone Rocco, Meddà Giacinto, Calogero Giuseppe, Matteis Salvatore, primi esperti nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 20, limitatamente alla parte con la quale è stata fissata la decorrenza della loro promozione al 13 maggio 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1967, registro n. 17, foglio n. 275, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal perito agrario Ceni Giovanni, primo esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 20, limitatamente alla parte con la quale è stata fissata la decorrenza della promozione al 13 maggio 1964.

(12743)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e la successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1967

Il Governatore: CARLI

(13228)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 12 novembre 1963, con il quale il sig. Felice Ciliberti venne nominato presidente ed il sig. Francesco Rossetti fu confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Michele Carrizzo è nominato presidente ed il sig. Francesco Rossetti è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Governatore: CARLI

(12227)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Coluss Pietro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Coluss Pietro, nato a Grado il 29 ottobre 1941 e residente a Grado, via Roma 9/II, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Coluss » in « Colussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie del richiedente, Ravenna Lucia, nata a Grado il 20 gennaio 1945.

Gorizia, addì 5 dicembre 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(12989)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Ritiro dei progetti da parte dei partecipanti al concorso pubblico per la costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio.

La Camera dei deputati, sciogliendo la riserva formulata nel comunicato sull'esito del concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967:

rilevato che soltanto una parte dei presentatori dei progetti ha manifestato il consenso per una esposizione pubblica;

che pertanto non può farsi luogo all'esposizione stessa;

invita i presentatori dei progetti a provvedere entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* al ritiro dei progetti medesimi.

Trascorso tale termine, l'amministrazione della Camera dei deputati non risponderà dei progetti non ritirati.

(13251)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1967-68, un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dall'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - divisione 1ª) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'Università o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato, o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Mnistero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero, si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1967-68 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche, per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1967.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Registro n. 95 *Pubblica istruzione, foglio n.* 2

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R.D. 11-2-1941 n. 229
Chimica e industrie agrarie negli Istituti tecnici agrari	2	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale o in scienze agrarie *b*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica
Economia ed estimo rurale negli Istituti tecnici agrari	3	Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924

(13113)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a un posto di assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti dello Istituto idrografico in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a un posto di assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dello Istituto idrografico della marina di Genova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in matematica e fisica, ovvero in fisica, o in scienze matematiche, o in discipline nautiche, o in ingegneria;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

vice direttore dell'Istituto idrografico della marina di Genova, presidente;

professore titolare presso l'Istituto idrografico della cattedra di astronomia e geodesia, membro;

tre professori di Università o dell'Istituto idrografico o dell'Accademia navale, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69/*ter*), rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69/*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di resi-

denza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della marina.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 115 *Difesa, foglio n.* 129

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame comprende: una prova scritta, un colloquio ed una prova pratica.

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti della prova orale.

PROVA ORALE

Astronomia

Fondamenti di trigonometria sferica. — Le formule del primo e del secondo gruppo sferico — Superficie del triangolo sferico, eccesso sferico. Coordinate sferiche.

Sistemi di coordinate celesti. — Sistema altazimutale, sistema equatoriale locale, sistema equatoriale celeste, sistema di coordinate eclittiche. Passaggio da un sistema di coordinate ad un altro.

Misure del tempo. — Generalità sul moto della terra attorno al sole: Leggi di Keplero, elementi dell'orbita terrestre. Tempo siderale, tempo solare vero, tempo medio, tempo civile, tempo universale, tempo delle effemeridi, tempo estivo. Relazione tra il tempo medio e il tempo siderale. Anno siderale.

Precessione e nutazione. — Variazione dei piani fondamentali: Parte progressiva e parte periodica del fenomeno. Precessione lunisolare, precessione per i pianeti, precessione generale. Nutazione solare; lunare, dei nodi lunari; nutazione totale in longitudine e in obliquità. Influenza della precessione e della nutazione sulle coordinate equatoriali degli astri. Coordinate medie e coordinate vere. Cataloghi Stellari.

L'aberrazione delle fisse. — Il fenomeno dell'aberrazione della luce. Aberrazione annua e aberrazione diurna. Influenza dell'aberrazione annua sulle coordinate di un astro. Passaggio dalle coordinate vere alle coordinate apparenti. Influenza dell'aberrazione diurna sulle coordinate equatoriali. Effemeridi astronomiche ed Effemeridi nautiche.

La parallasse. — Parallasse annua e parallasse diurna. Influenza della parallasse diurna sulle coordinate altazimutali di un corpo del sistema solare.

La rifrazione astronomica. — Rifrazione astronomica per astri vicini allo zenit.

Moto dei corpi del sistema solare in prima approssimazione. — Il problema dei due corpi; equazioni del moto relativo; integrale delle aree e integrale delle forze vive. Moto ellittico: Equazione temporale del moto, equazione di Keplero, elementi dell'orbita.

Strumenti che servono alla misura delle coordinate astronomiche. — Sommaria descrizione dello strumento dei passaggi, del cerchio meridiano, dell'altazimutale geodetico.

Geodesia

Campo gravitazionale terrestre. — Definizione del vettore gravità; direzione della verticale. Funzione potenziale delle gravità e sue proprietà. Componenti della gravità. Superficie di livello del campo gravitazionale, il geoide.

Le linee geodetiche. — Definizione di geodetica su di una superficie e sue equazioni. Le geodetiche sulla superficie di rotazione, teorema di Clairàut — Sviluppo in serie di Puiseux —

Weingarten delle equazioni delle geodetiche; campo topografico e campo geodetico. Condizioni che devono essere soddisfatte perchè le figure sull'ellissoide possano considerarsi tracciate sulla sfera locale. Soluzione del triangolo ellissoidico: Teorema di Legendre.

Le reti geodetiche e la triangolazione. — La rete geodetica italiana, ellisside di riferimento e suo orientamento. Esecuzione delle misure angolari, riduzione al centro trigonometrico. Triangolazioni dei diversi ordini, tolleranze negli angoli e nei lati. Le basi geodetiche: Apparati a fili per la misura delle basi; riduzione delle basi all'ellissoide; rete di sviluppo delle basi misurate. Calcolo di una triangolazione. Il problema del trasporto delle coordinate geografiche per piccoli archi; convergenza dei meridiani.

Il teodolite. — Descrizione del teodolite. Verifica e relativa rettifica degli assi di un teodolite. Influenza degli errori residui strumentali sulla ricerca di un angolo azimutale; giustificazione della regola di Bessel delle lettere coniugate. Metodo delle direzioni isolate e metodo degli strati per la misura di un angolo azimutale. Misura di una distanza zenitale. Influenza degli errori residui strumentali sulla misura di una distanza zenitale; la livella di spia.

Altimetria. — Livellazione trigonometrica: Ipotesi di Bessel sulla traiettoria del raggio luminoso. Formula fondamentale della livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica di precisione. Il Livello: descrizione dello strumento, rettifica e modalità di impiego. La Livellazione dal mezzo. Andamento della superficie di livello in prossimità della superficie fisica della terra. Quota ortometrica e quota dinamica.

Teoria compensazione degli errori di osservazione. — Error quadratico medio di una serie di osservazioni di una stessa grandezza. La legge di propagazione degli errori quadratici medi. Pesi, error quadratico medio dell'unità di peso. Il principio dei minimi quadrati. Compensazione delle osservazioni dirette. Calcolo dell'error quadratico medio. Compensazione delle osservazioni condizionate: Equazioni di condizione, equazioni ai correlativi, equazioni normali.

Elementi di cartografia. — Proprietà generali delle rappresentazioni dell'ellissoide sul piano. Rappresentazioni isogoniche e rappresentazioni equivalenti. Sviluppo cilindrico isogonico: La carta di Mercatore. La proiezione conforme di Gauss: Coordinate gàussiane. La proiezione stereografica polare. La rappresentazione equivalente a paralleli rettilinei: La carta d'Italia al 1: 100.000 con il reticolato U.T.M.

PROVA PRATICA

Una lezione assegnata con almeno 24 ore di anticipo sulle materie del programma dell'esame orale, estratto a sorte dal candidato tra un gruppo di argomenti preparato dalla commissione esaminatrice.

Roma, addì 20 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e risidente in . . . . . (provincia di . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di assistente di astronomia e geodesia presso l'Istituto idrografico della marina di Genova.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a un posto di assistente di astronomia e geodesia presso l'Istituto idrografico della marina di Genova ».

(11928)

Concorso per esami a due posti di assistente di fisica generale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente di fisica generale nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica, o in matematica, o in ingegneria, o in fisica-matematica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella nella destituzione dall'impiego nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;

professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di fisica, membro;

tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - (Marina) Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69/*ter*), rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69/*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di resi-

denza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di fisica generale nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967,
Registro n. 115 *Difesa, foglio n.* 126

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*).

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: Principi di meccanica classica e relativista. Campi di forze e loro proprietà. Vibrazione dei corpi e loro leggi. Meccanica dei fluidi. Fenomeni ondulatori e loro propagazione. Nozioni di acustica. Termometria e calorimetria. Proprietà termiche dei solidi, dei liquidi, degli aeriformi. La propagazione del calore. Principi di termodinamica e loro conseguenze. Scala termodinamica delle temperature. Campo elettrico e sue proprietà. Corrente elettrica. Campo magnetico. Sistemi di unità (es, em, Giorgi). Effetti termico e chimico della corrente elettrica. La corrente negli aeriformi. Effetti fotoelettrico e termoelettronico. Induzione elettromagnetica. Onde elettromagnetiche. La luce, sua natura, fenomeni e leggi sulla propagazione. Principio di Fermat. Ottica geometrica e strumenti ottici. Onde, quanti e corpuscoli. Principi di Heisenberg e di Pauli. Le meccaniche quantistiche. Particelle elementari, atomi, nuclei. Campo di forze nucleari. Energia intrinseca Sorgenti nucleari di energia. Fisica delle alte energie.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione (con la preparazione di eventuali esperienze) su argomento del programma ufficiale del corso di fisica generale I e II e di fisica tecnica dell'Accademia navale, estratto a sorte fra un gruppo di tre tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . . . .) il . e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di assistente di fisica generale presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in . conseguito presso . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a due posti di assistente di fisica generale presso l'Accademia navale di Livorno ».

(11929)

Concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente gli ufficiali medici in s.p.e. dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche in servizio militare, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1967 non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale. La statura minima richiesta è di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dai concorrenti redatte su carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del corpo o ente cui il concerrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, arma o servizio, distretto o corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e al comando del corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) o al comando del corpo o ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile, che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza. Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero della difesa si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del di-

ploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonché presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente), e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo a mezzo del collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina nel ruolo del servizio permanente effettivo del servizio sanitario per difetto dei necessari requisiti.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commisione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale commissione sarà composta:

dal generale medico, capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, due dei quali liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento sarà stabilito e reso noto il giorno in cui si svolgerà la prova di esame scritta.

A cura del Ministero della difesa sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove di concorso.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla commissione in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La commissione dovrà, poi, curare, per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica;

Il tema sarà stabilito dalla commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri e manoscritti ad eccezione di quelli che venissero loro consentiti;

b) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della commissione.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica chirurgica, il candidato su di un ammalato designato dalla commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successivo decreto e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'ospedale militare del Celio.

Art. 11.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche ed orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 12.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e quelli che siano già impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale esercito.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che avranno comprovato il possesso dei requisiti di legge, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in s.p.e. sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno un corso di applicazione di durata non inferiore a 6 mesi presso la Scuola di sanità militare di Firenze, superato il quale conseguono la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fatta secondo l'ordine della graduatoria del corso stesso.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio sanitario, qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

All'atto della nomina i vincitori del concorso dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale esercito.

Roma, addì 21 ottobre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 127 *Difesa, foglio n.* 153

(12455)

Prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al primo corso di topografia e cartografia

La prova scritta del concorso per l'ammissione di ufficiali al 1° corso di topografia e cartografia indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 24 giugno 1966) avrà luogo in Firenze presso l'Istituto geografico militare, il giorno 15 gennaio 1968, alle ore 8,30.

(12990)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1967, registro n. 7, foglio n. 34, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di direttore di terza classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della aviazione civile;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

Membri:

Galateria prof. Luigi, ordinario di diritto amministrativo nella Università di Firenze;

Riccardelli prof. Giuseppe, incaricato di diritto della navigazione nella Università di Bologna;

Caruso dott. Angelo, direttore centrale dell'ispettorato generale dell'aviazione civile;

Deidda dott. Paolo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

De Vito dott. Mario, ispettore di seconda classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'ispettorato generale dell'aviazione civile.

Alla commissione stessa sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera, i seguenti funzionari delle ferrovie dello Stato:

Calì dott. Elio, ispettore capo, per il tedesco e lo spagnolo;

Margio dott. Alberto, ispettore capo, per il francese e lo inglese.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 200.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1967
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 44

(12912)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 22 luglio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dello sport - E.U.R., nei giorni 14 e 15 gennaio 1968, con inizio alle ore 8.

(12991)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2399 del 22 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Benevento, nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei veterinari e dai consorzi veterinari interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore;

D'Anneo dott. Antonino, vice prefetto ispettore della prefettura di Benevento;

Montemagno prof. Francesco, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Napoli;

Bonaduce prof. Antonio, ordinario di clinica delle malattie infettive dell'Università di Napoli;

Izzo dott. Carlo, veterinario condotto di Benevento.

Segretario:

Consales dott. Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Benevento e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 4 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: PEZZA

(12992)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.